



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 10/02/2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2005, n. 101

Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 "Partenariato per la cooperazione", art. 9. Istituzione dell'Albo Regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani.

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 "Partenariato per la cooperazione" (Legge) che prevede, all'art. 2, interventi relativi ad iniziative per:
 - il partenariato fra comunità locali;
 - la cooperazione internazionale;
 - la cultura dei diritti umani;

- Visto l'art. 9 della Legge che indica, quali soggetti promotori delle attività suddette: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni iscritte in albi regionali, istituzioni scolastiche e universitarie, enti pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca, associazioni e ordini professionali, associazioni di categoria, istituti di formazione, istituzioni del credito, organizzazioni sindacali, imprese e cooperative;

- Considerato inoltre che il medesimo art. 9 prevede la possibilità di iscrizione di tali soggetti promotori in un "Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani", da istituire con funzione consultiva presso la Giunta regionale su presentazione, al Presidente della Giunta regionale di specifica istanza di iscrizione corredata di:
 - a copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta;

- Visto l'art. 6, comma 2, del Regolamento di attuazione della Legge, approvato con delibera di Giunta n. 992 del 4 agosto 2004, laddove viene specificato che la funzione consultiva richiesta dalla Giunta regionale è resa mediante motivati pareri obbligatori non vincolanti, espressi in ordine:
 1. ai temi di cui agli artt. 3 "Partenariato fra comunità locali", 4 "Cooperazione internazionale" e 5 "Promozione della cultura dei diritti umani";
 2. ai temi di cui all'art. 6 "Piano triennale", comma 1;
 3. ai temi di cui all'art. 7 "Programma annuale di attuazione", comma 2;
 4. all'individuazione di forme di partecipazione e di coinvolgimento delle componenti giovanili delle comunità locali interessate, con particolare riferimento a forme di aggregazione operativa su base transfrontaliera;

- Visto l'art. 6, commi 4, 5 e 6 del Regolamento suindicato che specifica:
 - "I soggetti privati che intendono accedere all'albo regionale devono:
 - avere tra i propri fini l'attività di cooperazione allo sviluppo;

- disporre di una sede operativa sul territorio pugliese, con una attività documentata in Puglia da almeno due anni;

Non sono ammessi all'Albo i soggetti che siano in conflitto di interessi con l'Ente, a causa di un contenzioso pregresso o in atto;

Le istanze di iscrizione devono pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno. L'Albo è aggiornato entro il successivo mese di febbraio."

DECRETA

E' istituito, ai sensi della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20, "Partenariato per la cooperazione", art. 9, l'"Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani" con le funzioni e le procedure di seguito specificate.

FUNZIONI

I soggetti iscritti all'Albo regionale hanno funzione consultiva su richiesta della Giunta regionale, resa mediante motivati pareri obbligatori non vincolanti, espressi in ordine:

1. ai temi di cui agli artt. 3 "Partenariato fra comunità locali", 4 "Cooperazione internazionale" e 5 "Promozione della cultura dei diritti umani";
2. ai temi di cui all'art. 6 "Piano triennale", comma 1;
3. ai temi di cui all'art. 7 "Programma annuale di attuazione", comma 2;
4. all'individuazione di forme di partecipazione e di coinvolgimento delle componenti giovanili delle comunità locali interessate, con particolare riferimento a forme di aggregazione operativa su base transfrontaliera.

I soggetti iscritti all'Albo regionale, per svolgere la propria funzione consultiva, potranno operare, di massima, via Internet.

PROCEDURE

I soggetti promotori di attività previste dalla Legge ed individuati al comma 1, art 9 della Legge, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di iscrizione all'Albo regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredando l'istanza con la documentazione seguente:

a copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta.

L'albo è aggiornato, con decreto del Presidente, entro il successivo mese di febbraio.

In fase di prima applicazione, il termine ultimo per le richieste di iscrizione è fissato al 31 marzo 2005. L'aggiornamento dell'Albo, con decreto del Presidente, è pertanto fissato entro il successivo mese di giugno.

La richiesta di iscrizione deve avvenire mediante l'utilizzo di appositi moduli di iscrizione, allegati al presente Decreto per farne parte integrante (All. 1, e 2), scaricabili dal sito web www.regione.puglia.it.

L'Ufficio Cooperazione con i P.V.S. del Gabinetto cura gli adempimenti derivanti dal presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà notificato agli interessati dall'Ufficio Cooperazione con i P.V.S. - Gabinetto del Presidente della Regione Puglia.

Bari, lì 3 febbraio 2005

FITTO